

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta di legge è finalizzata a modificare la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) per adeguare la disciplina regionale in materia di esercizi commerciali al principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e ai principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi sanciti dal Trattato dell'Unione europea.

Parimenti la legge si pone l'obiettivo di temperare tali principi con quelli costituzionali posti a tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. A tal fine la proposta contiene disposizioni in materia di governo del territorio con lo scopo di creare un sistema di pianificazione territoriale al livello sovracomunale per il settore del commercio avente l'esclusiva finalità di tutelare tali principi.

Con questo intervento pertanto si dà piena attuazione alla recente normativa statale che ha ribadito in via legislativa i suddetti principi - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*).

In particolare, l'articolo 31 del DL 201/2011 ha riguardato in modo specifico il settore delle attività commerciali e ha stabilito che limiti alla libertà di apertura di nuovi esercizi possono essere posti solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali“ e che le Regioni e gli enti locali devono, entro il 30 settembre 2012, provvedere a eliminare dai propri ordinamenti limiti e restrizioni posti a tutela di interessi diversi e specificatamente disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico come indicato in modo puntuale nel DL 1/2012 (art.1).

Appare utile, comunque ricordare che in questi anni la Regione Toscana con l'approvazione della l.r. 28/2005 e le sue successive modifiche nell'esercizio della propria competenza in materia di commercio aveva già provveduto ad eliminare alcuni regimi autorizzativi per le attività commerciali e alcuni requisiti limitativi dell'accesso alle stesse. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante l'attuazione della c.d. direttiva Bolkstein (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) era stata effettuata una verifica delle norme non compatibili con la stessa e era stata emanata una circolare che dava le indicazioni per la disapplicazioni delle norme regionali in contrasto come peraltro era stabilito nello stesso d.lgs 59/2010.

Pertanto, la legge di modifica qui proposta interviene al fine di completare il percorso di adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi di liberalizzazione sopra richiamati e allo scopo di predisporre un sistema di pianificazione nel settore commerciale non avente finalità economiche.

Particolare attenzione, nelle modifiche legislative proposte viene data al regime regolativo per l'apertura di grandi strutture di vendita in quanto attualmente vige un modello programmatico fondato sulla determinazione di contingenti di superficie di vendita che evidentemente non risulta più compatibile con il nuovo quadro normativo dell'Unione europea e nazionale alla luce del quale

la programmazione può essere centrata su elementi di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e come si è sopra detto, nuovi insediamenti possono essere sottoposti esclusivamente alla verifica della compatibilità urbanistica, ambientale ed al rispetto di caratteristiche strutturali/edilizie e di qualità, escludendo vincoli quantitativi allo sviluppo della distribuzione commerciale e senza che la pianificazione territoriale sia utilizzata strumentalmente per contenere lo sviluppo di una particolare forma distributiva.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale concorrente)

La proposta interviene nell'ambito delle materie del commercio e del governo del territorio. La prima rientra nella competenza regionale esclusiva mentre la seconda rientra nella competenza concorrente

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta attua le normative in materia di liberalizzazioni sopra richiamate.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

Non ci sono altre ripercussioni su diverse normative regionali

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di modifica è conforme ai principi dello Statuto e non incide sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e non influisce sulla potestà regolamentare degli enti locali.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di modifica si propone di attuare i principi dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

No

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Si

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Si

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

No

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

SI

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Viene prevista una disciplina transitoria per la localizzazione di grandi strutture di vendita durante il periodo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al nuovo quadro normativo